



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sez. prima

In persona del giudice **Dr. Vincenzo Vitalone**

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nelle causa civile iscritta al n. rg. **51205/2013**

TRA

Nuovo IMAIE, Maila Sansaini, Debora Sansaini, Daniela Di Marino, Alessandro Marconi, Isabella Longo, rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Attolico

ATTORI

E

Associazione Artisti 7607 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Cau

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 9.7.2013, gli attori convenivano in giudizio Associazione Artisti 7607 esponendo che la convenuta, proponendosi di raccogliere e distribuire i compensi dovuti agli artisti, interpreti ed esecutori e, quindi, ponendosi sullo stesso piano funzionale dell'IMAIE, avrebbe posto in essere nei loro confronti una campagna denigratoria al fine di accreditarsi come società di collecting di diritti d'autore e di sostituirsi all'IMAIE nell'espletamento dei compiti affidati, invece, ad esso per legge, seppur non in via esclusiva e che tale condotta diffamatoria avrebbe cagionato un danno all'immagine e alla reputazione del nuovo IMAIE, del Direttore generale e dei funzionari dell'istituto. Ciò premesso e ritenuto, le parti attrici concludevano domandando di accertare la lesione del diritto all'onore e alla reputazione e di condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella somma di euro 200.000,00 in favore del Nuovo IMAIE, nella somma di euro

100.000,00 in favore del direttore generale dell'IMAIE, nella somma di euro 50.000,00 in favore degli altri attori, nonché di disporre la pubblicazione della sentenza per estratto e per almeno due volte sui quotidiani "La Repubblica" e "Il Corriere della sera", a spese della convenuta.

L'Associazione Artisti 7607 si costituiva in giudizio, contestando tutto quanto *ex adverso* asserito.

Innanzitutto, occorre soffermarsi sulle funzioni e sulle finalità perseguite dalla convenuta, secondo la quale i giudizi espressi sull'operato degli attori costituirebbero legittimo esercizio del diritto di critica. Ed invero, ai sensi dell'art 1 dello Statuto dell'Associazione Artisti 7607, essa ha il compito di: *"promuovere un concreto impegno degli Artisti Interpreti ed Esecutori per la tutela e difesa degli interessi professionali, economici e morali della categoria [...]; promuovere e divulgare l'affermazione dei diritti degli Artisti e dei mezzi per ottenerne la difesa e la tutela, anche attraverso un'attività di informazione [...]; rappresentare i membri dell'Associazione nei confronti dell'Autorità, dei Sindacati, degli Enti preposti alla raccolta dei proventi spettanti agli Artisti [...] con particolare riferimento alla SIAE e all'IMAIE, al fine di monitorarne il buon funzionamento e la trasparenza nella gestione dei diritti spettanti agli Artisti"*.

A ciò deve aggiungersi che nei video *"Una commedia italiana che non fa ridere"* e *"Casa di Ravello"*, nonché nei documenti presenti nel blog della convenuta, nei quali viene messo in evidenza che i dirigenti e i funzionari del c.d. Nuovo IMAIE risultano essere gli stessi del c.d. Vecchio IMAIE e che il vecchio IMAIE era stato estinto nel 2009, a causa dell'incapacità gestionale dell'istituto che ha provocato, tra le altre cose, l'accumulo di un'ingente somma mai versata agli aventi diritto, ritenendo responsabili il Direttore generale e gli altri organi dell'IMAIE, vengono riportati fatti corrispondenti a verità, che trovano conferma in numerosi documenti. Difatti, nella relazione allegata al decreto di estinzione del Prefetto di Roma del 30.4.2009, si afferma che tra i motivi dell'incapacità dell'ente di realizzare gli scopi per i quali è stato istituito vi è *"la disponibilità di una considerevolissima somma accumulatasi nel tempo pari a 118 milioni di euro al 31/12/2007 da distribuire alla categoria degli artisti"* e che *"tale somma non viene di fatto distribuita oltre che per oggettivi impedimenti e difficoltà esterne all'istituto o per carenza legislativa, anche per la mancanza di indirizzi dei titolari dei diritti e, sempre secondo i revisori, quasi nulla è stato fatto per superare tale stato"*, determinando, dunque, la *"sostanziale inidoneità dell'IMAIE ad assolvere i compiti statutari"*. Pertanto, si ritiene che il requisito della verità, richiesto ai fini dell'integrazione dell'esimente del diritto di critica, sia stato rispettato.

Inoltre, nel caso di specie, le modalità di estrinsecazione del diritto di critica non hanno superato i limiti della continenza espressiva perché le espressioni utilizzate, seppur a volte caratterizzate da toni aspri, non si traducono mai in una gratuita ed immotivata aggressione, ma vengono utilizzate a fronte dell'esigenza, avvertita dall'Associazione Artisti 7607, di tutelare i lavoratori del settore. Ed invero, l'espressione *"compagine gestionale idonea"* risulta legittima, essendo un'espressione ricavabile anche dalla relazione al decreto del Prefetto di Roma del 28.5.2009, secondo cui *"non si rilevano, allo stato, all'interno dell'Ente, le capacità gestionali che permettono la possibilità di assicurare il perseguimento delle attività finalizzate alla tutela degli aventi diritto"*; la metafora dello chef che avvelena i clienti e che, nonostante ciò, viene promosso come unico chef, nonché la risata di un attore a seguito dell'affermazione della rappresentatività della categoria degli artisti, interpreti ed esecutori da parte dell'IMAIE e la locuzione *"carrozzoni succhiasoldi"* appaiono

giustificate, essendo ormai pacifico che nel nostro ordinamento il diritto di critica anche aspra ed irriverente risulta garantito; infine, le espressioni utilizzate per accusare l'IMAIE di aver "congelato risorse milionarie della nostra cultura e dissanguato l'intera categoria" e che "danneggiando gli artisti, ostacola l'affermazione di un nuovo assetto" sono espressioni che rappresentano giudizi di valore che rispettano i canoni della pertinenza e della continenza, in quanto valutazioni di natura soggettiva nelle quali è concesso anche l'utilizzo di toni aspri. Difatti, come affermato dalla Cassazione, "il diritto di esprimere dissensi può comportare che la contrapposizione di idee si manifesti anche in modo aspro, in relazione a fatti compiuti o giudizi espressi da altri" (Cass civ., III Sez, n. 4897/2016). Pertanto, la convenuta ha esercitato in maniera legittima il diritto di critica, quale espressione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto o qualsiasi altro mezzo di diffusione garantito espressamente dall'art. 21 Cost.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo presente il valore della causa.

PQM


Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 51205/2013 così dispone:

- 1) Rigetta la domanda degli attori;
- 2) Condanna gli attori al pagamento delle spese legali in favore dei convenuti che liquida in euro 7.500,00 oltre accessori di legge.

R O M A, 8.11.2018

Il Giudice

Vincenzo Vitalone



Depositato in Cancelleria
IL CANCELLIERE GI
DI UBALDO ENRICO
Roma, li 12 NOV 2018
IL CANCELLIERE GI
DI UBALDO ENRICO

